



Comune di **SAN COSMO ALBANESE** Provincia di **COSENZA**
Bashkia e Strigarit- *Provinça e Kosenxës*

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N 88 del reg.	OGGETTO: Atto di indirizzo in ordine alla costituzione del fondo di produttività Anno 2023 e 2024 direttive per la contrattazione decentrata.
Data 20.11.2024	

REGOLARITA' TECNICA	UFFICIO [TRIBUTI]
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto ai sensi dell'art. 49 del TUEL	
IL RESPONSABILE [(F.to Dot.ssa. Ivana Fusaro)]	

REGOLARITA' CONTABILE	UFFICIO FINANZIARIO
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto ai sensi dell'art. 49 del TUEL	
IL RESPONSABILE [(F.to Rag. Angelo LORICCHIO)	

L'anno [DUEMILAVENTIQUATTRO] giorno VENTI del mese di [NOVEMBRE], alle ore 16:15 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

			PRESENTE
1. BAFFA	Damiano	Sindaco	SI
2. MINISCI	Arcangelo	Assessore	SI
3. LOCANTO	Elisabetta	“	NO

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza Damiano BAFFA - nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dott. Ciriaco DI TALIA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- la costituzione del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16 novembre 2022 costituisce competenza di ordine gestionale; le risorse stanziare per lo stesso Fondo risorse decentrate sono annualmente determinate sulla base delle vigenti disposizioni contrattuali e di legge, tenuto conto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, e s.m.i.;
- le suddette risorse, la cui disciplina è recata dalle disposizioni di cui all'art. 79 del CCNL 16 novembre 2022 e per le parti da quest'ultimo richiamate dall'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018, risultano suddivise in:
 - a) risorse stabili, che presentano la caratteristica di certezza, stabilità e continuità;
 - b) risorse variabili, che presentano le caratteristiche di eventualità e variabilità;

PRESO ATTO che:

- l'art. 40, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., dispone che “Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
- l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, e s.m.i., dispone che a decorrere dal 1 gennaio 2017 - l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, fatte salve le espresse disposizioni derogatorie riportate dalla legge o dai CCNL del comparto Funzioni locali;
- l'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34/2019, e s.m.i., stabilisce che “il limite accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto è adeguato, in aumento o in diminuzione, per trattamento legislativo 25 maggio 2017, n. 75, garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

PRESA VISIONE del Decreto interministeriale 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 108 del 27 aprile 2020, che nelle premesse fa salvo in ogni caso il limite iniziale riferito all'esercizio 2016 del trattamento accessorio del personale, laddove il personale in servizio nell'anno di riferimento sia inferiore al numero di dipendenti rilevato al 31 dicembre 2018;

ATTESO che il Comune di San Cosmo Albanese:

- ha sempre rispettato il pareggio di bilancio;
- non si trova in condizioni di dissesto e non è strutturalmente deficitario;
- rispetta il limite della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/2006, e s.m.i., e i valori soglia stabiliti dal richiamato Decreto 17 marzo 2020;

DATO ATTO che:

- la costituzione e determinazione del Fondo risorse decentrate costituisce atto unilaterale di natura dirigenziale, non soggetto a contrattazione in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di CCNL;

- i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa costituiscono per contro oggetto di contrattazione, in relazione a quanto espressamente stabilito dall'art. 7, comma 4, lett. a), del CCNL 16 novembre 2022;

- rientra tra le competenze della Giunta Comunale - avuto riguardo al combinato delle disposizioni di cui agli artt. 42, comma 2, 48 e 50 del D.Lgs. n. 267/2000 - la determinazione degli indirizzi per la decentrato, relativamente alle materie e agli istituti demandati alla contrattazione integrativa;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 87 del 20/11/2024 con cui venne nominata la delegazione trattante di parte pubblica, ai sensi dell'art. 7, comma 3, CCNL 16.11.2022;

RITENUTO di dover impartire alla delegazione trattante di parte pubblica gli opportuni indirizzi e le necessarie direttive per la conduzione del negoziato decentrato concernente la definizione dell'accordo integrativo per la parte economica 2023/2024, confermando la disciplina normativa dettata dal CCI 2023/2025, al fine di perseguire il corretto ed equilibrato utilizzo e la giusta sintesi in merito all'impiego delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa;

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa;

- l'art. 33, c. 2, del DL n. 34/2019 stabilisce che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, c. 2, del D. Lgs n. 75/2017, è adeguato, in aumento o diminuzione per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

PRESA VISIONE del Decreto interministeriale 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108, del 27 aprile 2020, che nelle premesse fa salvo in ogni caso il limite iniziale, riferito all'esercizio 2016 – del trattamento accessorio del personale, laddove il personale in servizio nell'anno di riferimento sia inferiore al numero dei dipendenti rilevato al 31 dicembre 2018;

VISTA la determinazione dell' Ufficio Finanziario Reg. Gen. n. 388 del 30.12.2023, di costituzione del fondo risorse decentrate, per l'anno 2023, nell'importo pari a € 9.000,00;

VISTA la determinazione dell' Ufficio Finanziario Reg. Gen. n. 299 del 08.11.2024, di costituzione del fondo risorse decentrate, per l'anno 2024, nell'importo pari a € 9.000,00;

RITENUTO pertanto di dover impartire alla delegazione trattante di parte datoriale gli opportuni indirizzi per la contrattazione decentrata, riportate nel documento “ linee di indirizzo” depositato

agli atti, al fine di un corretto ed equilibrato utilizzo delle risorse demandate alla contrattazione integrativa, perseguendo in particolare le seguenti finalità:

- *Valorizzare l'istituto delle indennità condizioni lavoro, prevedendo un compenso giornaliero non inferiore a quello indicato nel citato documento "linee di indirizzo", per i ruoli caratterizzati da elevato grado di rischio per la salute e l'integrità psico-fisica;*
- *Destinare risorse per specifiche responsabilità, al personale avente diritto ;*
- *destinare risorse per nuovi differenziali stipendiali, nella misura massima stabilita nel citato documento "linee di indirizzo", attivando procedure di individuazione del personale destinatario improntate alla selettività e al merito, secondo quanto previsto dall'art. 23 comma 2 dello stesso D.Lgs. 150/2009 e dall'art. 16 del CCNL 21/5/2018 e dalle disposizioni in vigore (CCDI 2023-2025);*
- *provvedere alla retribuzione della performance individuale destinandovi in modo prioritario tutte le risorse residue non utilizzate per altre indennità contrattuali;*

VISTO il CCNL 16.11.2022 relativo al comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021;

VISTO altresì l'art. 33 comma 2 del DL 34/2019 (Decreto Crescita), il quale sancisce che: "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

RICHIAMATO il DPCM 17/03/2020, attuativo dell'art. 33 comma 2 del DL 34/2019, il quale in merito al limite del trattamento accessorio di cui all'art. 23, comma 2, sopra citato, fa salvo il limite iniziale del trattamento accessorio qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31/12/2018;

VISTE le indicazioni operative specifiche pervenute dalla Ragioneria dello Stato con proprie note prot. n. 179877/2020 e 12454/2021, che hanno individuato le concrete modalità di calcolo per poter procedere all'eventuale dell'adeguamento;

RILEVATO che l'ente non si è avvalso della facoltà di inserire sul Fondo per le risorse decentrate dell'anno 2022, ex art. 79, comma 5, del CCNL 16/11/2022, gli incrementi di parte stabile e variabile che potevano essere anticipati all'anno precedente, art. 79, comma 1, lett. b) e 79, comma 3, del medesimo contratto, e che quindi può procedervi nell'anno corrente;

VERIFICATO che le spese di cui al presente provvedimento non alterano il rispetto del limite delle spese di personale rispetto alla media del triennio 2011-2013;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213 e precisato che, non essendovi impegno di spesa, non necessita sul presente atto parere di regolarità contabile;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- I vigenti C.C.N.L. del personale delle autonomie locali, vigenti in materia;
- il Bilancio di previsione per l'anno 2024, esecutivo;

Con votazione unanime resa in forma palese dagli aventi diritto;

DELIBERA

1. per le motivazioni di cui in premessa
2. di prendere atto che con determinazione del Responsabile del servizio Finanziario è stato costituito il Fondo risorse decentrate così come segue:
 - Determinazione Reg. Gen. n. 388 del 30.12.2023, di costituzione del fondo risorse decentrate, per l'anno 2023, nell'importo pari a € 9.000,00;
 - Determinazione Reg. Gen. n. 299 del 08.11.2024, di costituzione del fondo risorse decentrate, per l'anno 2024, nell'importo pari a € 9.000,00;
3. di impartire le direttive alle quali dovrà attenersi la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, nel contrattare con la Delegazione Sindacale un'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente, che dovrà essere sottoposta a questa Giunta Comunale e all'organo di revisione contabile per l'autorizzazione e la definitiva stipula, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria prevista ai sensi del D.Lgs. 150/2009 nei termini riportati in premessa;
4. Di dare atto che il presente atto di indirizzo viene emanato allo scopo di consentire l'avvio della trattativa sindacale nei termini di cui al CCNL e pertanto di riservarsi di impartire ulteriori e più ampi indirizzi su tutte le materie oggetto di contrattazione a norma dell'art. 7, del CCNL 16.11.2022 e delle altre disposizioni contrattuali disciplinanti materie oggetto di contrattazione decentrata;
5. Di trasmettere il presente atto delegazione trattante di parte datoriale per l'avvio della sessione negoziale nei termini di cui all'art. 8, comma 4, del CCNL 2019-2021, al responsabile del servizio finanziario per l'adozione dei provvedimenti attuativi di competenza, nonché alla RSU e alle OO.SS. rappresentative;
6. Di dichiarare la presente deliberazione, mediante distinta ed unanime votazione, legalmente resa ed espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di non ritardare l'attività amministrativa.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL SEGRETARIO
(Dott. Ciriacò DI TALIA)



IL PRESIDENTE
(Damiano BAFFA)

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio, attesta che la presente deliberazione:

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal ,
come prescritto dall'Art.124 COMMA 1.

(N. _____ REG PUB.)

L'ISTRUTTORE

(Sig.ra Anna Conforti)

-CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4);

E' stata comunicata con lettera n. in data
ai signori capigruppo consiliare, art.125

L'ISTRUTTORE
(Sig.ra Anna Conforti)